

Avv. Emilio Toma
Avv. Loredana Papa

Avv. Domenico Gabriele Nuzzolese

Spett.le
Regione Puglia

comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it
isabella.fornelli@pec.giuffre.it
serviziopersonale.regioneapuglia@pec.rupar.puglia.it
avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Patruno Luigi c/ Regione Puglia, ricorso 151/2023, ordinanza TAR Puglia Bari, Sez. I, n. 511/2024 del 03.04.2024 pubblicata il 24.04.2024 – integrazione del contraddittorio – notifica per pubblici proclami – adempimento dell’ordinanza del TAR Puglia - Bari n 511/2024

In relazione all’oggetto, in nome e per conto dell’ing. Luigi Patruno, giusta mandato in calce al ricorso emarginato, in adempimento dell’ordinanza del TAR Puglia - Bari n 511/2024, comunichiamo quanto segue:

Premesso che:

- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. I, con ordinanza n. 511/2024 del 03.04.2024 pubblicata il 24.04.2024, emessa nel giudizio indicato in oggetto ha disposto l’integrazione del contraddittorio *“con la notifica nei confronti dei candidati, che dovranno essere nominativamente individuati dal ricorrente, i quali lo precedono nella graduatoria generale e risultano compresi tra la posizione attualmente occupata dall’interessato in base alla delibera di approvazione della graduatoria n. 1138 del 16.11.2022 (in posizione n. 89, con un punteggio complessivo di 23,25) e quella invocata nel ricorso, che sarebbe raggiunta (44° posto con 24,75 punti) ove venissero accolti tutti i profili di censura dedotti”*;
- Con la predetta ordinanza il TAR ha ritenuto di disciplinare la notifica per pubblici proclami nelle seguenti modalità:

A) – *pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti:*

1. – l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. – il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. – gli estremi dei provvedimenti impugnati;
4. – l'indicazione nominativa dei controinteressati;
5. – l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 151) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";
6. – l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. – il testo integrale del ricorso;

B) – In ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a) – che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b) – che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 151) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";

Si prescrive, inoltre, che la regione Puglia:

- c) – non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d) – rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e) – curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso".

Il TAR ha disposto infine che "dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) decorrente dalla scadenza di quello stabilito per la notifica".

Tanto premesso, in ottemperanza all'ordinanza del TAR Bari, Sez. I, n. 511/2024 del 03.04.2024 pubblicata il 24.04.2024, in nome e per conto dell'ing. Luigi Patruno, i sottoscritti difensori trasmettono copia dei seguenti atti, di cui si attesta la conformità agli originali nativi digitali estratti dal fascicolo telematico di causa:

1. ricorso introduttivo;
2. ordinanza del TAR Bari, sez. I, n. 511/2024 del 24.04.2024;
nonché copia:
3. elenco nominativo dei controinteressati nominativamente individuati "i quali lo precedono nella graduatoria generale e risultano compresi tra la posizione attualmente occupata dall'interessato in base alla delibera di approvazione della graduatoria n. 1138 del 16.11.2022 (in posizione n. 89, con un punteggio complessivo di 23,25) e quella invocata nel ricorso, che sarebbe raggiunta (44° posto con 24,75 punti) ove venissero accolti tutti i profili di censura dedotti" con relativi avvisi;
4. avviso di notifica per pubblici proclami.

Vorrà codesta Amministrazione sollecitamente ottemperare alla predetta ordinanza e rilasciare alla parte ricorrente un *“attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta”*.

Distinti saluti.

Bari, 9 maggio 2024

Avv. Emilio Toma

Avv. Loredana Papa